



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

## CONVENZIONE

tra

**II DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA  
POLIZIA DI STATO  
&  
VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.**

La Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato (di seguito denominata Direzione Centrale) del Dipartimento della Pubblica Sicurezza- CF/P.I. 80202230589, con sede in via del Castro Pretorio, 5 - 00185 Roma, rappresentata dal Direttore Centrale Prefetto Dott. Gaudenzio Truzzi

**E**

La Vittoria Assicurazioni S.p.A. (di seguito denominata Convenzionata), iscritta al n. 1.00014 della Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione, Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi n. 008, Codice Fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 01329510158, con sede in Milano, Via Ignazio Gardella - n. 2, rappresentata nel presente atto dal Dott. Paolo Novati, nato a Bergamo il 19.11.1965, C.F. NVTPLA65S19A794H, in qualità di Dirigente Responsabile della Vittoria Assicurazioni S.p.A., (giusta Procura Speciale, rilasciata in data 25.02.2005 con atto autenticato dal Notaio Dott. Carlo Marchetti in Milano)

## PREMESSO CHE

- la precedente convenzione tra la Direzione Centrale e la Convenzionata è scaduta in data 31.12.2013;
- la Convenzionata ha chiesto il rinnovo presentando una nuova offerta che prevede la possibilità di stipulare coperture assicurative a condizioni economiche agevolate, destinate ai beneficiari di seguito specificati, che intendano usufruirne



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

secondo quanto riportato negli allegati documenti di sintesi inerenti al piano assicurativo "Oggi per il Domani" - "Programma Danni" (Allegato A) e "Programma Vita" (Allegato B), relativi alle garanzie Infortuni, Malattia, Responsabilità Civile verso Terzi e Vita.

Tali allegati sono parte integrante e sostanziale del presente documento;

- il rapporto giuridico che si istaura tra la Convenzionata ed il beneficiario rientra tra le delegazioni di pagamento convenzionali con limitazioni indicate nel D.P.R. 180/1950 per tutti i dipendenti pubblici con la conseguente accettazione da parte dell'Amministrazione;
- le parti concordano che, ai fini della presente Convenzione, le operazioni di delegazione di pagamento sono disciplinate principalmente dagli artt. 1269 e seguenti del codice civile e dal D.P.R. nr. 180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, per inadempienza nei confronti del delegatario, per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- la predetta Compagnia, quale società di assicurazioni legalmente esercente l'attività, rientra nell'elenco dei Soggetti indicati nell'art. 15 del D.P.R. 180/1950;

## VISTI

- il R.D. 16 marzo 1942 n. 262 – Codice Civile;
- il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, recante il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- il R.d.l. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito in legge 2 giugno 1939, n. 739, recante all'art. 3, l'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali;



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

- la circolare del 3 giugno 2005, n. 21/RGS, recante la cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50;
- le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, del 20 ottobre 2011, n. 30/RGS e del 21 dicembre 2012, n. 38/RGS, recanti le trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – Oneri a carico degli istituti delegatari – Istruzioni Operative e Chiarimenti;

## CONSIDERATO CHE

- nell'ambito delle proprie iniziative assunte a favore degli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e dei loro familiari conviventi, la Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato ritiene di fornire agli stessi l'opportunità di sottoscrivere polizze assicurative con particolari condizioni vantaggiose;

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### Art.1

#### Premessa

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.

### Art. 2

#### Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto la sottoscrizione di un contratto per la prestazione di coperture assicurative sia per i rischi connessi ad infortuni e malattia, sia per i rischi connessi a responsabilità civile verso terzi e vita, efficace sull'intero territorio nazionale.

Le principali condizioni sono riportate negli allegati documenti di sintesi del piano assicurativo "Oggi per il Domani"- "Programma Danni" (Allegato A) e "Programma Vita" (Allegato B), cui si rinvia per le informazioni di dettaglio.

I codici meccanografici corrispondenti ai citati prodotti, assegnati dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, saranno comunicati dalla stessa a seguito della sottoscrizione del presente accordo solo in caso di necessità di variazione segnalata dalla compagnia direttamente alla citata Direzione.

3



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Al riguardo, l'effettuazione delle trattenute verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici, i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'articolo 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950, ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione.

L'Amministrazione autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute - tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni - sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Amministrazione, dette trattenute non potranno eccedere la metà dello stipendio.

La presente Convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.

## Art.3

### Beneficiari e adesione alla Convenzione

In virtù della presente Convenzione i beneficiari sono gli appartenenti alla Polizia di Stato in servizio e i loro familiari conviventi, residenti sul territorio nazionale.

L'acquisto delle polizze assicurative sarà disponibile, per il tramite della specifica rete di vendita dedicata facente capo all'agenzia ASPEVI ROMA Srl Via Abruzzi 4 - 00187 Roma, Società direttamente controllata da "Vittoria Assicurazioni S.p.A." e che opera su tutto il territorio nazionale, alle condizioni tariffarie e contrattuali descritte negli allegati documenti di sintesi del piano assicurativo "Oggi per il Domani" - "Programma Danni" (Allegato A) e "Programma Vita" (Allegato B).

4



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Per informazioni relative al Programma "Oggi per il Domani" i Beneficiari potranno contattare il n° verde dedicato 800.083435 o scrivere alla casella di posta elettronica [oggiperildomani@vittoriaassicurazioni.it](mailto:oggiperildomani@vittoriaassicurazioni.it).

Per usufruire dei vantaggi previsti dalla presente Convenzione, all'atto di stipulazione della polizza assicurativa, i beneficiari dovranno esibire il tesserino di riconoscimento o analogo documento attestante l'appartenenza alla Polizia di Stato, oppure lo stato di famiglia, per il nucleo familiare.

Dovranno, altresì, compilare apposita istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione, secondo le istruzioni riportate negli allegati "D" della richiamata circolare n. 1/RGS del 17 gennaio 2011, che fanno parte integrante del presente atto.

## Art.4

### Clausola di salvaguardia

La Direzione Centrale è estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra il beneficiario e la Convenzionata. Parimenti, la Convenzionata è estranea al rapporto giuridico intercorrente fra il beneficiario e la Direzione Centrale; conseguentemente la eventuale cessazione di quest'ultimo rapporto non costituisce, di per sé, causa di risoluzione del contratto intercorrente tra la Convenzionata ed il beneficiario.

## Art. 5

### Durata

La Convenzione si intende valida fino al 31 dicembre 2014, fatte salve le clausole di cui agli artt. 8 "Recesso" e 9 "Obblighi della Convenzionata".

Le parti, almeno 60 giorni prima dalla scadenza prevista, potranno manifestare la volontà di proseguire il presente accordo.

La decorrenza del rinnovo avrà efficacia a seguito della verifica e dell'accettazione, in forma scritta, notificate dalla "Direzione Centrale" alla "Vittoria Assicurazioni S.p.A." e, comunque, dalla data di scadenza della Convenzione in corso.

## Art.6

### Modalità e prescrizioni

La Convenzionata garantisce, per il periodo di validità della Convenzione, il corretto rispetto delle agevolazioni offerte, compresa la non applicazione di alcun interesse di frazionamento (mensile, trimestrale, quadrimestrale e semestrale) ai beneficiari che scelgono la modalità di pagamento tramite trattenuta sulla busta paga (delegazione di pagamento).

5



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Relativamente al "Programma Vita" (Allegato B), la Società si impegna a consegnare al beneficiario (contraente della polizza), prima della conclusione del contratto, il progetto esemplificativo personalizzato elaborato a partire dai dati anagrafici dell'assicurato, dall'importo di premio che egli intende effettivamente versare, dalla durata del pagamento dei premi e dalla periodicità di versamento prescelte, nonché dai costi a carico diretto del beneficiario della Convenzione e dai costi in caso di riscatto.

Il beneficiario avrà l'obbligo di prendere visione del fascicolo informativo contenente tutte le condizioni relative all'assicurazione, sintetizzate negli allegati di cui all'art 2 "Oggetto della Convenzione", che la Società metterà a disposizione dello stesso.

Il rapporto contrattuale tra il beneficiario e la Convenzionata, previa accettazione espressa del beneficiario stesso, potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni riguardanti l'offerta di nuovi servizi e/o pacchetti assicurativi, nonché per gli accordi con terzi per commissioni in relazione a OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio).

La Vittoria Assicurazioni S.p.A. dovrà comunicare alla Direzione Centrale le variazioni delle condizioni contrattuali e delle tariffe definite negli allegati che dovessero subire sensibili cambiamenti.

Qualora accettate, tali variazioni diverranno parte integrante della Convenzione. Rimane salva, comunque, la facoltà di recesso di cui all'articolo 8 "Recesso".

L'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi.

Per quanto non disciplinato dalla Convenzione, si applicano le prescrizioni di legge e, in particolare, i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950.

Il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate dall'Amministrazione, in aderenza alle indicazioni contenute nella presente Convenzione.

Nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.

6



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

## Art.7

### Trattazione delle istanze di delegazione

La Convenzionata si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità del presente accordo.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno riferimento e rinvio alla circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, del 20 ottobre 2011 n. 30/RGS, nonché quella del 21 dicembre 2012, n. 38/RGS e le ulteriori che potrebbero essere emanate successivamente dalla predetta Amministrazione.

In particolare, la Convenzionata si obbliga a corrispondere, "una tantum", l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 9,00 (euro nove/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva.

Ogni due anni, su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento degli Affari Generali del Personale e dei Servizi - DAG, gli importi sopra esposti saranno soggetti a valutazione, per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazioni intervenute dagli oneri amministrativi sostenuti per le attività connesse alle delegazioni convenzionali.

La prima valutazione in merito dovrà essere effettuata con riferimento alla data del 31 ottobre 2014, al fine di poter aggiornare, sempreché ne dovessero ricorrere i presupposti, gli oneri amministrativi in discorso con decorrenza 1° gennaio 2015, ovviamente per le delegazioni già in essere alla medesima data.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

Per le modalità di versamento si richiamano le procedure indicate dall'Amministrazione dell'Interno e quelle riportate nelle citate circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, del 20 ottobre 2011 n. 30/RGS, nonché quella del 21 dicembre 2012, n. 38/RGS.

## Art.8

### Recesso

La Direzione Centrale si riserva di recedere, in qualsiasi momento, dalla predetta Convenzione, qualora non lo ritenga più conveniente e/o ove la Convenzionata non rispetti gli impegni assunti.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

L'eventuale recesso, per qualsiasi motivo, d'iniziativa di una delle due parti, dovrà essere comunicato all'altra mediante raccomandata, con preavviso di 60 gg.

Il recesso non influirà sull'efficacia e sulla continuità dei singoli contratti di assicurazione in vigore, che potranno essere disdetti dai singoli contraenti e dalla Convenzionata in base ai termini e con le modalità previste dai contratti stessi.

Restano comunque salve le condizioni tariffarie previste dal presente atto già maturate alla data del recesso.

Qualora, invece, l'Amministrazione venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant'altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell'attività di cui trattasi, da parte della Società, risolve unilateralmente la presente Convenzione senza obbligo di preavviso.

In tal caso i premi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Convenzionata.

I rapporti intercorrenti tra compagnia e beneficiari si risolveranno di diritto con recupero degli importi versati, oltre al maggior danno subito dagli stessi.

## Art.9

### Obblighi della Convenzionata

Nel periodo di vigenza della Convenzione la Convenzionata si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente la Società stessa – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

A tal fine si rinvia alla disciplina prevista per tali fattispecie dal D.Lgs. 163/2006 e ss.ii., nonché a quelle del Codice Civile in quanto applicabili.

In tale evenienza, inoltre, la Società dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento degli Affari Generali del Personale e dei Servizi – DAG, Direzione Centrale dei Sistemi Informativi e dell'Innovazione - DCSII, all'indirizzo di posta certificata [dcsii.dag@pec.mef.gov.it](mailto:dcsii.dag@pec.mef.gov.it) ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della Convenzione.

## Art.10

### Pubblicazione

La Direzione Centrale provvederà a diramare la presente Convenzione su tutto il territorio nazionale attraverso la pubblicazione sul portale intranet *Doppiavela*.



# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA**  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Esclusivamente per tale finalità, e comunque a seguito di preventiva visione da parte della propria Divisione Marketing del materiale su cui verrà applicato, la "Vittoria S.p.A." autorizza l'utilizzo del proprio marchio per finalità divulgative del presente accordo. Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dalla "Vittoria S.p.A."

Alla Convenzionata è fatto espresso divieto di utilizzare il marchio di servizio, il logo "Polizia di Stato" nonché lo stemma araldico, in quanto oggetto di registrazione ai sensi dell'art 6 ter della convenzione di Parigi e del D. Leg.vo 10.2.2005 nr 30.

Non potranno essere, altresì, utilizzati tutti gli altri simboli connessi alla Polizia di Stato, con utilizzo o meno di colori e caratteri istituzionali, senza la preventiva autorizzazione dei competenti uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Inoltre, è fatto divieto di pubblicare e di utilizzare la presente Convenzione da soggetti diversi rispetto ai firmatari.

Qualunque uso della Convenzione e dei dati in essa contenuti, comprese le iniziative pubblicitarie, verranno tutelati a norma di legge, qualora non espressamente autorizzato dall'Amministrazione.

## Art. 11

### Promozione e Comunicazione

"Vittoria Assicurazioni S.p.A." potrà comunicare direttamente ai singoli contraenti delle polizze le miglorie concernenti i prodotti di cui al presente accordo, notiziando anche la "Direzione Centrale".

"Vittoria Assicurazioni S.p.A." dovrà comunicare preventivamente alla "Direzione Centrale" eventuali nuove opportunità e iniziative.

## Art.12

### Privacy

Ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy), i dati personali fomitati alla Convenzionata saranno trattati:

- per l'erogazione della polizza;
- per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.

Oltre che per le finalità sopra descritte, i dati personali non potranno essere altresì trattati per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite.

Detto trattamento è subordinato al consenso del beneficiario.

9



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il titolare del trattamento è Vittoria Assicurazioni S.p.A.

In qualsiasi momento il beneficiario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del codice Privacy scrivendo all'indirizzo e-mail: [servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it](mailto:servizioreclami@vittoriaassicurazioni.it).

## Art.13

### Controversie

Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente il foro di Roma.

## Art.14

### Rinvio

Per quanto non previsto nella presente Convenzione o nelle condizioni generali della Convenzionata, approvate espressamente dalla Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato e dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane, ciascuna per la parte di competenza, le parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e delle altre norme vigenti in materia, in quanto applicabili.

## Art.15

### Spese

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (art. 47 del DPR nr 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (articolo 6 del D.P.R. 26/04/1986, nr. 131).

Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (art. 39 e 57 comma 7 del D.P.R. nr. 131/1986).

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 25 FEB. 2014

IL DIRETTORE CENTRALE

Truzzi

VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A.

Paolo Novati

## RESPONSABILITÀ CIVILE

MASSIMALI ASSICURATI	PREMIO MENSILE
A) Garanzia Danni Corporali e Materiali	<b>Euro 5,20</b>
B) Garanzia Danni Patrimoniali	<b>Euro 5,80</b>
B1) Estensione RC Amministrativa e Contabile (prestabile solo abbinata alla garanzia B)	<b>Euro 7,50</b>
È consentito il premio annuo se prestate contemporaneamente le garanzie A), B) e B1)	<b>Euro 215,00</b>

### A) Garanzia Danni Corporali e Materiali

Vittoria Assicurazioni si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto fossero tenuti a pagare, quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi Enti Pubblici e Amministrazioni Statali, dall'esplicitamento e svolgimento delle loro attività istituzionali. L'assicurazione indennizza la Responsabilità Civile verso terzi derivante da inadempienze a leggi, regolamenti, istruzioni o comandi e/o inadempienze alle più elementari norme di buon senso da parte dell'Assicurato.

La garanzia opera per danni causati da fatti accidentali che abbiano come conseguenza morte, lesioni personali o danneggiamenti materiali a beni tangibili di terzi, di Enti Pubblici e dello Stato. È compreso l'uso e il maneggio di armi da fuoco in dotazione individuale o legittimamente detenute in servizio.

La garanzia inoltre tiene indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, a titolo di risarcimento, per danni subiti alle cose in consegna e custodia degli Assicurati anche se di proprietà o a qualsiasi titolo detenute dal Ministero della Difesa e/o Arma Militare. Relativamente ai danni ai veicoli, la garanzia si intende prestata fino alla concorrenza del massimale, per sinistro e per anno di Euro 12.000,00, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500,00. In tutti gli altri casi, per danni a cose, la franchigia relativa è di Euro 200,00.

### B) Danni Patrimoniali

Vittoria Assicurazioni si obbliga a tenere indenne gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare alla Pubblica Amministrazione per le azioni di rivalsa che la stessa esperisca nei loro confronti per danni patrimoniali che la stessa abbia dovuto risarcire a terzi in conseguenza di un comportamento colposo degli Assicurati.

### B1) Estensione alla responsabilità amministrativa e/o contabile

La garanzia tiene indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quali responsabili ai sensi di legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa e/o contabile cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Eranio in conseguenza di negligenza o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni.

**Estensione territoriale:** Paesi aderenti alla NATO e, limitatamente alle Missioni, vale per il mondo intero, esclusi comunque gli Stati Uniti d'America, il Canada ed i territori sotto la loro giurisdizione.

**Spese legali:** sono prestate in aggiunta e nel limite del 25% del massimale cui è riferito il danno.


**Il pagamento dei premi avviene tramite trattenuta in busta paga.**

Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi reperibili in Agenzia oppure su [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

## PROGRAMMA OGGI per il DOMANI D A N N I

### Brochure Informativa

per FORZE ARMATE - PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA - POLIZIA DI STATO GUARDIA DI FINANZA - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CORPO FORESTALE DELLO STATO



**Vittoria**  
Assicurazioni

ASPEVI ROMA

Agenzia Speciale di Vittoria Assicurazioni  
Via Abruzzi, 4 - 00187 Roma

Fax 06.67.98.680 **800-063435**  
[oggiperedomani@vittoriaassicurazioni.it](mailto:oggiperedomani@vittoriaassicurazioni.it)  
[www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

"Oggi per il Domani" può essere sottoscritto solo tramite ASPEVI ROMA

## INFORTUNI PROFESSIONALI ED EXTRA

CONTRAENTE/ASSICURATO	OPZIONE 1	OPZIONE 2	OPZIONE 3
Morte	Euro 80.000,00	Euro 120.000,00	Euro 50.000,00
Invalità permanente (franchigia 3%)	Euro 80.000,00	Euro 120.000,00	Euro 50.000,00
Indennità speciale a seguito di ictus o infarto	Euro 20.000,00	Euro 20.000,00	-
Rendita annua garantita per 5 anni per I.P. ≥ 65%	Euro 25,00	Euro 30,00	Euro *20,00
Inabilità temporanea (diaria)	Euro 20,00	Euro 20,00	Euro 20,00
Gessatura (diaria)			
Rimborso spese mediche			
• senza ricovero o intervento chirurgico o riduzione frattura	Euro 1.040,00	Euro 1.040,00	Euro 1.040,00
• con ricovero o intervento chirurgico o per riduzione frattura	Euro 5.200,00	Euro 5.200,00	Euro 5.200,00
<b>PREMIO MENSILE</b>	<b>Euro 21,00</b>	<b>Euro 28,00</b>	-
Aumento condizioni attività speciali	<b>Euro 4,70</b>	<b>Euro 5,75</b>	-
Per familiare che svolge attività lavorativa	-	-	<b>Euro 13,00</b>
Per familiare che non svolge attività lavorativa	-	-	<b>Euro 9,90</b>

\*L'inabilità temporanea non è prevista per familiari che non svolgono attività lavorativa

### Definizioni di infortunio

Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza una o più delle voci sopra indicate. Sono coperti gli infortuni sia professionali che extra professionali, subiti anche per colpa grave, che si verifichino in tutto il mondo.

### Pagamento dei premi

Il pagamento dei premi avviene tramite trattenuta mensile sullo stipendio. Il contratto decorre dalle ore 24 del giorno 27 del mese in cui viene effettuata la prima trattenuta dallo stipendio.

### Attività speciali

Vengono considerate speciali le seguenti attività, il cui svolgimento è previsto dalle mansioni proprie del Corpo di appartenenza: attività subacquee in genere, scalata di rocce o di ghiacciai, speleologia, paracadutismo, pilota o membro dell'equipaggio di aeromobili.

### Familiari

Sono considerati "familiari" del Contraente/Assicurato: il coniuge e/o i figli anche se non conviventi, il convivente more uxorio, purché tutti iscritti nel medesimo certificato anagrafico di stato di famiglia.

### Gessatura

Viene liquidata in caso di gessatura e/o applicazione di mezzi di contenzione inamovibili fino a 60 giorni ed è cumulabile alla diaria per inabilità temporanea.

### Inabilità Temporanea

La diaria viene liquidata fino a 365 giorni per anno. In assenza di Invalità Permanente, verrà liquidata in totale sulla base del certificato rilasciato da pronto soccorso o da infermeria militare. In presenza di Invalità Permanente, la diaria verrà liquidata in totale e/o in parziale a seconda del parere del medico fiduciario della Compagnia. E' prevista una franchigia di 3 giorni. La franchigia viene annullata qualora il periodo di inabilità temporanea si prolunga per oltre 60 giorni o in caso di ricovero ospedaliero che si prolunga per almeno 3 giorni.

### Invalità Permanente

La franchigia di invalidità permanente è del 3% fino ad un'invalidità del 14%, oltre questa percentuale si annulla. Dal 65% verrà liquidato il 100% della somma assicurata, e, in caso di congedo, verrà garantita in aggiunta una rendita annua di Euro 20.000,00 per 5 anni.

### Infarto del miocardio o ictus cerebrale

Garanzia operante solo per l'opzione 2 e per il solo Contraente/Assicurato

In caso di infarto acuto del miocardio o di ictus cerebrale che comportino il riconoscimento di un'invalidità permanente pari o superiore al 60% e la perdita di idoneità al servizio, verrà riconosciuta una speciale rendita annua di Euro 10.000 garantita per 5 anni.

### Rimborso spese mediche conseguenti ad infortunio

Vengono rimborsate le spese sostenute in occasione di ricovero od intervento chirurgico, visite specialistiche, esami, ecc. successive al ricovero/intervento (purché prescritte dal medico curante), regolarmente documentate con fatture o ricevute in originale. Non viene applicata nessuna franchigia.

## INDENNITÀ GIORNALIERA DA RICOVERO A SEGUITO DI INFORTUNIO O MALATTIA

Diaria a seguito di infortunio o malattia	Euro 60,00	fino al 10° giorno	Euro 80,00 a partire dall'11° giorno
<b>PREMIO MENSILE - CONTRAENTE</b>	<b>Euro 6,90</b>		
<b>PREMIO MENSILE - FAMILIARI</b>	<b>Euro 6,90</b>	1° familiare	<b>Euro 5,90</b>
	<b>Euro 6,20</b>	2° familiare	<b>Euro 4,00</b>
		3° familiare	
		4° familiare	

La copertura garantisce una somma giornaliera nel caso in cui l'Assicurato necessiti di degenza presso una struttura sanitaria con pernottamento oppure in regime di day hospital. Non è prevista franchigia in caso di ricovero con pernottamento e in caso di day hospital superiore a 2 giorni consecutivi. La diaria raddoppia nei seguenti casi: grande intervento chirurgico, ricovero in terapia intensiva o reparto di rianimazione, ricovero d'urgenza all'estero. A partire dal 21° giorno di ricovero consecutivo, la diaria è aumentata del 50%. L'indennizzo è liquidato per un massimo di 90 giorni. L'importo massimo dell'indennità giornaliera non potrà superare il doppio della somma assicurata.

## ESTENSIONE DIARIA POSTI RICOVERO

Diaria a seguito di infortunio	Euro 60,00	al giorno
<b>PREMIO MENSILE</b> (per il Contraente ed il 1° familiare assicurato)	<b>Euro 2,50</b>	

In caso di convalescenza successiva al ricovero causato da infortunio oppure da intervento chirurgico in day hospital, verrà liquidata, dal giorno successivo a quello della dimissione fino a quello della guarigione clinica, una diaria per una durata pari ai giorni di ricovero, con il limite massimo di 90 giorni.

## RESPONSABILITÀ CIVILE DEL CAPOFAMIGLIA

Vita Privata RC del Capo Famiglia	MASSIMALI ASSICURATI	PREMIO MENSILE
Euro	Euro 500.000,00	<b>Euro 5,50</b>

La garanzia, operante per il Contraente ed i familiari conviventi, copre i danni involontariamente cagionati a terzi e per danneggiamenti a cose e animali in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata. Sono compresi anche i danni derivanti dalla proprietà, uso o possesso di animali domestici e i danni provocati dal Contraente/Assicurato in qualità di proprietario dell'unità immobiliare indicata all'ubicazione del rischio.

## OGGI PER IL DOMANI – PROGRAMMA DANNI

Brevi note di illustrazione del prodotto

È un programma assicurativo completo studiato per offrire un adeguato sostegno economico in caso di infortunio, malattia e richieste di risarcimento per danni causati a terzi.

Il programma prevede il pagamento del premio attraverso trattenute mensili sullo stipendio attraverso l'Istituto della Delegazione

### SEZIONE

### RESPONSABILITÀ CIVILE

### PROFESSIONALE

#### Opzione A) DANNI CORPORALI E MATERIALI

La copertura, sino alla concorrenza di euro 500.000,00 per sinistro, garantisce una concreta tutela contro le richieste di risarcimento da parte di terzi (compresi Enti Pubblici e Amministrazioni Statali) in relazione a danni involontariamente cagionati a terzi - compresi gli Enti pubblici e Amministrazioni Statali, Organi pubblici in genere - per morte, lesioni personali, danneggiamenti materiali a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'espletamento e svolgimento delle proprie attività.

L'assicurazione è efficace esclusivamente durante l'espletamento del servizio in tempo di pace.

La garanzia è estesa alle missioni che non comportino l'uso o l'utilizzo di armi o munizioni.

#### Estensioni:

L'assicurazione comprende:

1. i danni da furto commessi da personale in servizio appartenente alla stessa Arma o Corpo dell'Assicurato sempreché allo stesso derivi una responsabilità "in Vigilando" accertata. Limite di risarcimento: fino alla concorrenza di Euro 13.000,00 per ciascun sinistro e per anno assicurativo).
2. i danni subiti alle cose in consegna e custodia dell'Assicurato stesso, anche se di proprietà o a qualsiasi titolo detenute dall'Arma o Corpo di appartenenza dell'Assicurato. Limite di risarcimento: fino alla concorrenza, per ciascun sinistro e per anno assicurativo, di:
  - Euro 12.000,00 per i danni ai veicoli a motore, con applicazione di una franchigia fissa di Euro 2.500,00 per sinistro;
  - Euro 7.500,00 relativamente ai danni ad altri beni.

#### Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei Paesi aderenti alla NATO, con esclusione di USA e Canada e territori sotto giurisdizione degli stessi. Limitatamente alle Missioni, la garanzia vale per il Mondo intero, con esclusione di USA e Canada e territori sotto la giurisdizione degli stessi.

#### Franchigia

Limitatamente ai danneggiamenti a cose e ai danni da furto, l'assicurazione opera con una detrazione di Euro 200,00 per ogni sinistro. Per sinistri di ammontare superiore all'importo di Euro 200,00 non si applica alcuna detrazione anche relativamente ai danneggiamenti a cose. Salva la maggior franchigia di euro 2.500 stabilita per i danni subiti dai veicoli.

## VITA PRIVATA RC DEL CAPOFAMIGLIA

La copertura, fino a Euro 500.000,00 per sinistro e complessivamente per tutte le garanzie previste, tiene indenne il *Contraente/Assicurato* ed i familiari con lui conviventi, di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili ai sensi di legge a titolo di *risarcimento* (capitali, interessi e spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni corporali e per danneggiamenti a cose e animali **in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell'ambito della vita privata.**

A titolo esemplificativo e non esaustivo, la garanzia opera per:

- conduzione locali costituenti la *dimora, abituale e/o saltuaria*;
- danni derivanti da spargimento d'acqua;
- proprietà ed uso di velocipedi, tricicli, vetturette, carrozzine e simili;
- proprietà ed uso di imbarcazioni a remi ed a vela;
- esercizio di sport in qualità di dilettante;
- proprietà, uso o possesso di animali domestici, compresi cani e cavalli;
- responsabilità civile derivante agli assicurati in qualità di proprietari dell'unità immobiliare indicata all'ubicazione del rischio.

### Franchigia

Limitatamente ai danneggiamenti a cose, l'assicurazione opera con una detrazione di Euro 200,00 per ogni sinistro.

Per sinistri di ammontare superiore all'importo di Euro 200,00 non viene effettuata alcuna detrazione.

### Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che si verificano in tutto il mondo.

## SEZIONE INFORTUNI E MALATTIA


### INFORTUNI della VITA PROFESSIONALE ED EXTRA (24H SU 24H)

L'assicurazione vale per gli infortuni che il *Contraente/Assicurato* o i Familiari subiscano nello svolgimento delle attività professionali e di ogni altra attività che non abbia carattere professionale (per esempio durante il lavoro esplicato per il governo della propria casa, del giardino, dell'orto, nonché per altri scopi familiari).

### OPZIONI VALIDE PER IL CONTRAENTE/ASSICURATO

#### OPZIONE 1

- Infortuni caso morte: € 80.000
- Infortuni caso Invalidità Permanente: € 80.000
- Diaria da gessatura a seguito di infortunio: € 20
- Inabilità temporanea a seguito di infortunio: € 25
- Rimborso Spese Sanitarie da infortunio € 5.200
- Indennità annua per invalidità permanente > 65%: € 20.000,00



## **OPZIONE 2**

- Infortuni caso morte: € 120.000
- Infortuni caso Invalidità Permanente: € 120.000
- Indennità speciale a seguito di ictus o infarto: € 50.000
- Diaria da gessatura a seguito di infortunio: € 20
- Inabilità temporanea a seguito di infortunio: € 30
- Rimborso Spese Sanitarie da infortunio € 5.200
- Indennità annua per invalidità permanente > 65%: € 20.000,00

E' possibile estendere la garanzia infortuni alle:

**Attività Speciali:** paracadutismo;attività subacquee in genere;scalata di rocce o di ghiacciai; pilota o membro dell'equipaggio di aeromobili; speleologia)

## **DIARIA DA RICOVERO CON PERNOTTAMENTO O DAY HOSPITAL A SEGUITO DI INFORTUNIO E MALATTIA**

**Indennità giornaliera:** € 60,00 fino al 10° giorno, € 80,00 dall'11° giorno

## **ESTENSIONE DIARIA POST RICOVERO (Convalescenza)**

Prestabile solo in abbinamento alla "DIARIA da RICOVERO"

Indennità giornaliera a seguito di infortunio

## **OPZIONI VALIDE PER I FAMILIARI**

(Per Familiari del Contraente/Assicurato si intendono: il coniuge e/o i figli anche se non conviventi, il convivente more uxorio, purché tutti iscritti nel medesimo certificato anagrafico di stato di famiglia)

- Infortuni caso morte: € 50.000
- Infortuni caso Invalidità Permanente: € 50.000
- Diaria da gessatura a seguito di infortunio: € 20
- Inabilità temporanea a seguito di infortunio: € 20\*
- Rimborso Spese Sanitarie da infortunio € 5.200

\* **NB: La garanzia Inabilità Temporanea** è operante solo per i Familiari che svolgono un'attività lavorativa

## **DIARIA DA RICOVERO CON PERNOTTAMENTO O DAY HOSPITAL A SEGUITO DI INFORTUNIO E MALATTIA**

**Indennità giornaliera:** € 60,00 fino al 10° giorno, € 80,00 dall'11° giorno

## **ESTENSIONE DIARIA POST RICOVERO (Convalescenza)**

Prestabile solo in abbinamento alla "DIARIA da RICOVERO"

Indennità giornaliera a seguito di infortunio

## **Precisazioni circa la portata delle garanzie relative al Contraente Assicurato ed ai Familiari:**

### **Infarto al miocardio o ictus cerebrale**

In caso di infarto acuto del miocardio o di ictus cerebrale che comporti un'invalidità permanente pari o superiore al 60% e la perdita di idoneità al servizio, sarà riconosciuta una rendita annua di € 10.000 garantita per 5 anni.

### **Opzione B) DANNI PATRIMONIALI**

La copertura, sino alla concorrenza di euro 250.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, tiene indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare alla Pubblica Amministrazione per le azioni di rivalsa che la stessa esperisca nei suoi confronti per danni patrimoniali che essa abbia dovuto risarcire a terzi in conseguenza di un comportamento colposo dell'Assicurato stesso.

L'assicurazione è efficace esclusivamente durante l'espletamento del servizio in tempo di pace.

La garanzia è estesa alle missioni che non comportino l'uso o l'utilizzo di armi o munizioni.

### **Ultra attività della garanzia**

In caso di cessazione dell'attività, non determinata da sospensione o licenziamento per giusta causa, la garanzia sarà operante per richieste avanzate dalla Pubblica Amministrazione nei confronti dell'Assicurato entro il termine di **60 mesi** dalla cessazione della copertura purché relative a comportamenti posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione.

### **Retroattività della garanzia**

La garanzia sarà operante per richieste avanzate dalla Pubblica Amministrazione durante il periodo di efficacia dell'assicurazione purché relative a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo medesimo e comunque non oltre 24 mesi dalla data effetto della copertura e a condizione che non siano già noti oppure già sottoposti all'esame della Corte dei Conti.

### **Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nei Paesi aderenti alla NATO, con esclusione di USA e Canada e territori sotto giurisdizione degli stessi.

Limitatamente alle Missioni, la garanzia vale per il Mondo intero, con esclusione di USA e Canada e territori sotto la giurisdizione degli stessi.


### **Franchigia**

L'assicurazione opera con una detrazione di Euro 200,00 per ogni sinistro.

Per sinistri di ammontare superiore all'importo di Euro 200,00 l'Impresa liquiderà il danno senza effettuare alcuna detrazione.

### **Opzione B1) ESTENSIONE ALLA RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E/O CONTABILE**

La garanzia tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, ai sensi di Legge e per effetto di decisioni della Corte dei Conti, per perdite patrimoniali derivanti da responsabilità amministrativa e/o contabile cagionate alla Pubblica Amministrazione e/o all'Erario in conseguenza di negligenza o colpa grave nell'esercizio delle proprie funzioni.



### **Diaria da gessatura a seguito di infortunio**

L'assicurazione si intende estesa anche ai casi di immobilità fisica, comportante la totale incapacità ad attendere a qualsiasi tipo di attività, professionale e non professionale, derivante da:

- frattura del bacino o dell'anca;
- frattura cranica;
- frattura delle costole;
- frattura della colonna vertebrale.

L'estensione è operante purché vi sia frattura radiologicamente accertata e non sia comunque clinicamente possibile applicare alcun mezzo di contenzione rientrante nella definizione di gessatura.

L'indennità pattuita sarà corrisposta per un periodo massimo di 60 giorni per evento e per anno assicurativo.

### **Diaria da ricovero a seguito di infortunio o malattia**

L'indennizzo per ricovero verrà liquidato per un massimo di 90 giorni.

#### Maggiorazione dell'indennità giornaliera per ricovero:

Limitatamente al periodo di ricovero, l'Impresa corrisponderà:

- a) il doppio dell'indennità giornaliera pattuita per ogni giorno di ricovero che comporti grande intervento chirurgico o che avvenga in reparto di rianimazione o di terapia intensiva.
- b) a partire dal ventunesimo giorno, l'indennità giornaliera pattuita aumentata del 50%;
- c) il doppio dell'indennità giornaliera pattuita in caso di ricovero d'urgenza all'estero, reso necessario da malattia improvvisa o infortunio che si manifesti o accada all'estero.

### **Estensione diurna post ricovero (Convalescenza)**

In caso di convalescenza successiva al ricovero causato da infortunio oppure da intervento chirurgico in day hospital, sarà liquidata, dal giorno successivo a quello della dimissione fino a quello della guarigione clinica, una diaria pari ai giorni di ricovero con il limite massimo di 90 giorni

### **Estensione Territoriale**

L'assicurazione infortuni vale in tutto il mondo, eccetto che in Stati sul cui territorio o confine si svolge o è presente un conflitto armato tra frange opposte, o tra forze militari e civili, o tra civili. Relativamente alle missioni, sono comprese solo quelle che non prevedono l'uso o l'utilizzo di armi o munizioni.

### **Franchigia per il caso di Invalidità Permanente**

Per invalidità permanente parziale pari o inferiore al 3%, non è dovuto alcun indennizzo.

Per invalidità permanente parziale superiore al 3%, l'indennizzo è dovuto solo per la percentuale di invalidità superiore al 3%.

La franchigia non si applica se l'invalidità permanente parziale è pari o superiore al 15%.

Se l'invalidità è pari o superiore al 65% della totale, sarà pagata l'intera somma assicurata per il caso di invalidità permanente.

## VITTORIA IN CRESCITA - COSTANTE

### Tipologia di prodotto

Si tratta di una assicurazione di capitale differito con controassicurazione e rivalutazione annuale del capitale (Tar. 372A). È rivolto a chi desidera attuare un piano di risparmio, attraverso soluzioni non rischiose e che garantiscano rendimenti stabili nel tempo e un rendimento minimo garantito su base annua, pur tutelando i propri cari dalla perdita economica conseguente al proprio decesso.

Il prodotto prevede:

- un rendimento minimo garantito (tasso tecnico) pari al 2,00% annuo (già conteggiato alla stipula del contratto);
- la retrocessione annuale di una cospicua parte del rendimento annuo del "Fondo Vittoria Rendimento Mensile";
- tre durate: 10 anni, 15 anni e 20 anni.

### Premio

Il premio è annuo costante. Le rate mensili di premio ammontano, a scelta del Contraente, ad euro 50, euro 75, euro 85 o euro 100.

## GESTIONE ASSICURATIVA SEPARATA "FONDO VITTORIA RENDIMENTO MENSILE"

Andamento negli ultimi anni

Anno	Rendimento del Fondo	Anno	Rendimento del Fondo
2000	5,75%	2007	5,00%
2001	5,76%	2008	4,91%
2002	5,72%	2009	4,23%
2003	5,02%	2010	4,04%
2004	5,01%	2011	4,13%
2005	4,52%	2012	3,40%
2006	4,66%		

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicatori di quelli futuri.



## LA FISCALITÀ DELLE POLIZZE VITA

- Detrazione fiscale dei premi: le assicurazioni sulla vita aventi per oggetto il rischio di morte danno diritto annualmente ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche solo fiscalmente a carico, dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
  - Prestazioni capitale caso morte: le somme corrisposte sono totalmente esenti da imposte e non concorrono alla costituzione del reddito imponibile dei beneficiari, ossia non sono tassate come successione.
- La Compagnia comunicherà con apposita lettera di "Certificazione degli importi detraibili" gli importi da portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

## I VANTAGGI LEGALI DELLE POLIZZE VITA

Inesquestrabilità ed impignorabilità: le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare (art. 1929 c.c.).

Tutela dei diritti del beneficiario: per effetto della designazione, il terzo (beneficiario) acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione (art. 1920 c.c.). Come conseguenza i capitali e le rendite assicurate non rientrano nell'asse ereditario dell'assicurato.

Prima della sottoscrizione leggere i Fascicoli Informativi reperibili in Agenzia oppure su [www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

# PROGRAMMA

## OGGI per il DOMANI

### VITA

### Brochure Informativa

per FORZE ARMATE - PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA - POLIZIA DI STATO GUARDIA DI FINANZA - CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO CORPO FORESTALE DELLO STATO

**Vittoria**  
Assicurazioni

ASPEVIROMA

Agenzia Speciale di Vittoria Assicurazioni  
Via Abruzzi, 4 - 00187 Roma  
Fax 06.67.98.680 **800-083435**  
[oggiperedomani@vittoriaassicurazioni.it](mailto:oggiperedomani@vittoriaassicurazioni.it)  
[www.vittoriaassicurazioni.com](http://www.vittoriaassicurazioni.com)

"Oggi per il Domani" può essere sottoscritto solo tramite ASPEVI ROMA

## PROGRAMMA VITTORIA TUTELA FUTURO - CLASSIC

### Tipologia di prodotto

Con la assicurazione temporanea in caso di morte dell'assicurato, l'obiettivo è quello di garantire ai beneficiari designati, in caso di decesso dell'Assicurato entro la scadenza del contratto, la possibilità di affrontare nell'immediatezza gli impegni economici assunti (ad es. un mutuo, un prestito...), o comunque di poter garantire ai propri cari una continuazione nel tenore di vita (Tar. 107C).

Il prodotto prevede:

- una differenziazione in base allo stato tabagico dell'assicurato;
- alla decadenza un limite di età dell'assicurato minimo pari a 18 anni e massimo pari a 75 anni;
- al termine del pagamento dei premi una età massima dell'assicurato di 80 anni;
- una durata contrattuale compresa tra 1 anno e 30 anni.

### Prestazione

La polizza garantisce il pagamento immediato ai Beneficiari designati dal Contraente di un capitale in caso di decesso dell'Assicurato.

### Premio

Il premio è annuo costante. Le rate mensili di premio ammontano a scelta del Contraente ad euro 15 o ad euro 25.

### TABELLA ESEMPLIFICATIVA

#### VERSAMENTO PREMI: € 15 MENSILI

età	durata 10 anni		durata 15 anni		durata 20 anni		durata 25 anni	
	non fumatore	fumatore	non fumatore	fumatore	non fumatore	fumatore	non fumatore	fumatore
25	151.111,11	110.569,11	143.157,89	104.615,38	129.523,81	94.444,44	112.396,69	81.927,71
30	138.775,51	100.740,74	122.522,52	89.473,68	103.816,79	75.555,56	85.000,00	61.538,46
35	112.396,69	81.437,13	93.150,68	66.995,07	74.316,94	53.754,94	57.872,34	41.846,15
40	80.000,00	57.383,97	62.962,96	45.333,33	48.571,43	35.051,55	37.777,78	27.364,19
45	51.515,15	37.158,47	39.650,15	28.631,58	30.839,00	22.368,42	23.693,38	17.237,01
50	31.850,12	23.011,84	24.908,42	18.037,14	19.181,95	13.934,43	14.750,54	10.819,41
55	19.883,04	14.376,32	15.349,89	11.147,54	11.857,02	8.662,42	9.220,34	6.834,17

### TABELLA ESEMPLIFICATIVA

#### VERSAMENTO PREMI: € 25 MENSILI

età	durata 10 anni		durata 15 anni		durata 20 anni		durata 25 anni	
	non fumatore	fumatore						
25	284.444,44	208.130,08	269.473,68	196.923,08	243.809,52	177.777,78	211.570,25	154.216,87
30	261.224,49	189.629,63	230.630,63	168.421,05	195.419,85	142.222,22	160.000,00	115.837,10
35	211.570,25	153.293,41	175.342,47	126.108,37	139.890,71	101.185,77	108.936,17	78.769,23
40	150.588,24	108.016,88	118.518,52	85.333,33	91.428,57	65.979,38	71.111,11	51.509,05
45	96.969,70	69.945,36	74.635,57	53.894,74	58.049,89	42.105,26	44.599,30	32.446,13
50	59.953,16	43.316,41	46.886,45	33.952,25	36.107,19	26.229,51	27.765,73	20.365,95
55	37.426,90	27.061,31	28.893,91	20.983,61	22.319,09	16.305,73	17.355,93	12.864,32

## PROGRAMMA VITTORIA SENZA TEMPO PER OGGI PER IL DOMANI

### Tipologia di prodotto

Si tratta di un'assicurazione a vita intera, ovvero la durata del prodotto coincide con la vita dell'assicurato (Tar. 321N).

Il Contraente definisce importo dei premi e durata dei pagamenti scegliendo tra 10, 15, 20 e 25 anni. Al termine dei pagamenti dei premi il capitale continua a consolidarsi in funzione dei rendimenti del fondo a gestione separata. È data al Contraente la possibilità di riscattare, anche parzialmente, il capitale maturato e di convertirlo in una rendita assicurativa.

Tale modalità assicurativa consente, quindi, di accumulare mese dopo mese un determinato capitale che si rivaluterà nel tempo in funzione del rendimento della gestione assicurativa separata "Fondo Vittoria Rendimento Mensile". Tale capitale, strutturato con una cospicua componente caso morte, tutelerà i propri cari dalla perdita economica conseguente al proprio decesso, anche dopo il termine di pagamento dei premi. Le caratteristiche tecniche principali sono:

- un rendimento minimo garantito (tasso tecnico) pari al 2,00% annuo (già conteggiato alla stipula del contratto);
- la retrocessione annua di una rilevante parte del rendimento annuo del "Fondo Vittoria Rendimento Mensile".

### Prestazione

Il premio è annuo costante. Le rate mensili di premio ammontano a scelta del Contraente ad euro 50, euro 75, euro 85 o euro 100.

## PROGRAMMA VITTORIA FIANCO A FIANCO - LTC

### Tipologia di prodotto

LTC è l'acronimo di Long Term Care: si tratta di una copertura assicurativa di rendita vitalizia per il caso di perdita di autosufficienza dell'Assicurato (Tar. 112C).

Il diritto alla prestazione si ha in caso di incapacità per l'Assicurato a svolgere almeno 4 delle attività elementari della vita quotidiana (ADL) sulle 6 previste. L'Assicurato deve trovarsi nell'impossibilità fisica totale permanente, clinicamente accertata, di poter compiere almeno 4 delle seguenti 6 attività:

- **Lavarsi:** capacità di farsi il bagno o la doccia o di lavarsi in altro modo;
- **Vestirsi:** capacità di mettersi e togliersi tutti i vestiti;
- **Nutrirsi:** capacità di mangiare autonomamente cibo preparato da terzi;
- **Mobilità:** capacità di muoversi all'interno della casa su superfici piane;
- **Continanza:** capacità di controllare le funzioni corporali cioè espletarle mantenendo un sufficiente livello di igiene, senza l'aiuto di una terza persona;
- **Spostarsi:** capacità di muoversi dal letto alla sedia e viceversa senza l'aiuto di una terza persona.

### Prestazione

La LTC garantisce il pagamento all'Assicurato di una rendita mensile vitalizia in caso di perdita di detta autosufficienza.


### Premio

Il premio è annuo costante vitalizio: il pagamento viene interrotto solo con l'insorgenza della non autosufficienza, oppure con il decesso dell'Assicurato.

Le rate mensili di premio ammontano a scelta del Contraente ad euro 25 o ad euro 50.


**OGGI PER IL DOMANI – PROGRAMMA VITA****Brevi note di illustrazione del prodotto**

<b>COS'È</b>	E' un Programma che offre 4 coperture Vita: il Cliente può optare per una solo prodotto, come per più prodotti, come per l'intero pacchetto.	
<b>PRODOTTI</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Temporanea in caso di decesso dell'Assicurato (Tar. 107 A).</li><li>2. Contratto a copertura della perdita dell'autosufficienza (Tar. 112 A).</li><li>3. Polizza vita a capitale rivalutabile e a premio annuo costante (Tar. 321M).</li><li>4. Capitale differito a premio annuo costante (Tar. 372 A).</li></ol>	
<b>A CHI È RIVOLTA</b>	A chi vuole: <ol style="list-style-type: none"><li>1. cautelarsi dalle conseguenze economiche di un decesso improvviso (107 A);</li><li>2. premunirsi di una solida protezione economica in vista dei disagi della non autosufficienza (112 A);</li><li>3. investire in un prodotto a basso rischio (372 A);</li><li>4. fare fruttare il risparmio in un prodotto a basso rischio e che, nel contempo, vuole una cautela per il caso morte dell'Assicurato (321 M).</li></ol>	
<b>COSA OFFRE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Il versamento del capitale assicurato al decesso dell'Assicurato (107 A);</li><li>2. L'erogazione di una rendita mensile in caso di perdita dell'autosufficienza, e l'esonero del pagamento dei premi (112 A);</li><li>3. La possibilità di costituire un capitale con versamenti periodici (372 A);</li><li>4. Il versamento del capitale assicurato al decesso dell'Assicurato, o di riscattare la polizza (321 M).</li></ol>	
<b>LIMITI DI ETA'</b>	Età all'ingresso: da anni 18 ad anni 75. Età massima al termine del pagamento dei premi: 80 anni (107 A).	
	Età all'ingresso: da anni 18 ad anni 70 (112 A).	
	Età all'ingresso: da anni 18 ad anni 70. Età massima a scadenza: 80 anni (372 A).	
	Età all'ingresso: da anni 18 ad anni 80. Età massima al termine del pagamento dei premi: 90 anni.	
<b>DURATA CONTRATTUALE</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Durata: 10; 15 o 20 anni (107 A).</li><li>▪ Non è prefissata perché la durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato (112 A e 321 M).</li><li>▪ Durata: 10 anni; 15 o 20 anni (372 A).</li></ul>	
<b>PAGAMENTO DEL PREMIO</b>	Il premio è corrisposto con frazionamento mensile, tramite ritenuta dallo stipendio, compilando l'apposita Scheda di Delega, parte integrante della Proposta di Assicurazione.	
<b>PREMIO MENSILE</b>	321 M e 372 A	Il premio mensile può essere pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 50 euro;</li><li>▪ 75 euro;</li><li>▪ 85 euro;</li><li>▪ 100 euro.</li></ul>
	107 A e 112 A	Il premio mensile può essere pari a: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 15 euro;</li><li>▪ 25 euro.</li></ul>



## PROGRAMMA VITA INTERA (Tariffa 321 M)

<b>CAPITALE ASSICURATO</b>	In funzione di parametri legati all'età, al sesso dell'Assicurato, alla durata del pagamento dei premi ed all'ammontare del premio annuo.
<b>PRESTAZIONI</b>	La Società garantisce l'immediato pagamento del capitale assicurato rivalutato al verificarsi del decesso dell'Assicurato.
<b>GARANZIA COMPLEMENTARE INFORTUNI (facoltativa)</b>	La Società liquiderà la somma assicurata qualora: 1) Qualora nel corso della durata di pagamento dei premi l'Assicurato subisca un infortunio la cui conseguenza sia il decesso, la Società garantisce il pagamento di un ulteriore capitale. 2) Nel caso in cui l'infortunio sia conseguente alla circolazione su mezzi di trasporto terrestri tale capitale sarà raddoppiato.
<b>RENDIMENTO ATTRIBUITO</b>	Si ottiene moltiplicando il risultato del Fondo Vittoria Rendimento Mensile, cui è collegato il contratto, per l'aliquota di partecipazione che non può essere mai inferiore all'80,00%.
<b>RENDIMENTO MINIMO GARANTITO</b>	È pari al tasso tecnico del 2,00% annuo.
<b>RIVALUTAZIONE</b>	Il rendimento attribuito, depurato del rendimento minimo garantito già riconosciuto (tasso tecnico) nel calcolo del capitale inizialmente assicurato, determina la progressiva maggiorazione del capitale.
<b>RIDUZIONE</b>	È la facoltà concessa al Contraente di sospendere il pagamento dei premi, garantendosi una prestazione proporzionalmente ridotta, qualora siano state corrisposte almeno tre annualità di premio.
<b>RISCATTO TOTALE</b>	Il Contraente può risolvere anticipatamente il contratto e chiedere il versamento del relativo valore di riscatto a condizione che siano state corrisposte interamente tre annualità di premio.
<b>RISCATTO PARZIALE</b>	È possibile al termine del periodo di pagamento dei premi purché l'importo riscattato ed il capitale residuo risultino non inferiori rispettivamente a 1.000,00 euro e 1.500,00 euro.
<b>OPZIONI</b>	Si può optare per la conversione del valore di riscatto totale in una delle seguenti forme di rendita: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ rendita annua da corrispondere finché l'Assicurato sia in vita;</li> <li>▪ rendita annua da corrispondere in modo certo per un prestabilito numero di anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita;</li> <li>▪ rendita annua vitalizia su due teste, quella dell'Assicurato e quella di altra persona designata, reversibile totalmente o parzialmente sulla testa superstite.</li> </ul>
<b>ASPETTI LEGALI E FISCALI</b>	<p><b>Detrazione fiscale dei premi:</b> le assicurazioni sulla vita danno diritto annualmente, per la parte di premio relativa al costo in caso di morte, ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.</p> <p><b>Prestazioni caso morte:</b> le somme corrisposte sono totalmente esenti da imposte e non concorrono alla costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari.</p> <p><b>Prestazioni in caso di riscatto:</b> la differenza tra l'ammontare corrisposto e quello dei premi versati, diminuiti della loro parte relativa al costo per il caso di morte, sarà tassata con l'imposta sostitutiva di Legge in vigore.</p> <p><b>Prestazione in rendita:</b> la prestazione è assoggettata all'imposta sostitutiva di Legge in vigore per la parte costituita dai rendimenti che maturano durante la sua erogazione.</p>



<b>ULTIMI RENDIMENTI ATTRIBUITI</b>	Anni	Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati	Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni	Inflazione
	2007	4,00%	4,41%	1,71%
	2008	3,93%	4,46%	3,23%
	2009	3,38%	3,54%	0,75%
	2010	3,23%	3,35%	1,55%
	2011	3,30%	4,89%	2,73%

Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

**Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo (Scheda Sintetica, Nota Informativa e Condizioni di Polizza).**

<b>PROGRAMMA CAPITALE DIFFERITO (Tariffa 372 A)</b>	
<b>CAPITALE ASSICURATO</b>	Caso vita: in funzione della durata contrattuale e all'importo del premio annuo (tassi di premio invariati rispetto all'età e al sesso dell'Assicurato). Caso morte: in funzione dell'età dell'Assicurato all'epoca del decesso.
<b>PRESTAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• In caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza contrattuale: la Società garantisce il pagamento del capitale rivalutato alla scadenza del contratto.</li> <li>• In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale: la Società garantisce il pagamento del capitale caso morte. Il capitale caso morte è pari al premio versato, al netto dei diritti (emissione/incasso) moltiplicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per il numero di annualità di premio effettivamente corrisposte, comprese eventuali frazioni;</li> <li>- per il rapporto esistente tra il capitale assicurato quale risulta alla ricorrenza anniversaria che precede la data del decesso e il capitale assicurato iniziale;</li> <li>- per un coefficiente funzione dell'età dell'assicurato all'epoca del decesso (variabile tra 3 e 1).</li> </ul> </li> </ul>
<b>RENDIMENTO ATTRIBUITO</b>	Si ottiene sottraendo al risultato del fondo denominato Fondo Vittoria Rendimento Mensile, cui è collegato il contratto, la parte trattenuta dalla Società pari allo 0,85%.
<b>RENDIMENTO MINIMO GARANTITO</b>	È pari al tasso tecnico del 2,00% annuo.
<b>RIVALUTAZIONE</b>	Il rendimento attribuito, depurato del rendimento minimo garantito già riconosciuto (tasso tecnico) nel calcolo del capitale inizialmente garantito, determina la progressiva maggiorazione del capitale.
<b>RIDUZIONE</b>	È la facoltà concessa al Contraente di sospendere il pagamento dei premi, garantendosi una prestazione proporzionalmente ridotta, qualora siano state corrisposte almeno tre annualità di premio.
<b>RISCATTO TOTALE</b>	Consentito, purché siano state pagate le prime tre annualità di premio.
<b>OPZIONI</b>	Conversione del capitale maturato alla scadenza in rendita: si può scegliere alla scadenza contrattuale, in luogo del capitale, il pagamento di una rendita vitalizia (su una testa, su due teste, certa per 5/10 anni o fino al compimento dell'80esimo anno di età dell'assicurato).
<b>ASPETTI LEGALI E FISCALI</b>	Prestazione a scadenza o per riscatto: la differenza tra l'ammontare corrisposto e quello dei premi vita versati sarà tassata con l'imposta sostitutiva di Legge in vigore. Prestazione in caso di morte: esente da tassazione; la parte di premio destinata a copertura del caso morte è annualmente detraibile.

	Prestazione in rendita: la prestazione è assoggettata all'imposta sostitutiva attualmente di Legge in vigore per la parte costituita dai rendimenti che maturano durante la sua erogazione.			
<b>ULTIMI RENDIMENTI ATTRIBUITI</b>	<b>Anni</b>	<b>Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati</b>	<b>Rendimento medio dei titoli di Stato e delle obbligazioni</b>	<b>Inflazione</b>
	2007	4,15%	4,41%	1,71%
	2008	4,06%	4,46%	3,23%
	2009	3,38%	3,54%	0,75%
	2010	3,19%	3,35%	1,55%
	2011	3,28%	4,89%	2,73%
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.				
<b>Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo (Scheda Sintetica, Nota Informativa e Condizioni di Polizza).</b>				

<b>PROGRAMMA TEMPORANEA CASO MORTE (Tariffa 107 A)</b>	
<b>CAPITALE ASSICURATO</b>	In funzione di parametri legati all'età, al sesso dell'Assicurato, alla durata ed all'ammontare del premio.
<b>PRESTAZIONI</b>	La società garantisce l'immediato pagamento del capitale nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenga prima della scadenza contrattuale.
<b>FORMA TARIFFARIA</b>	La tariffa prevede una diversa modalità di calcolo del premio secondo lo stato tabagico dell'Assicurato, cioè secondo che l'Assicurato sia fumatore o non fumatore. A tale scopo si definisce non fumatore l'Assicurato che non abbia mai fumato (sigarette, sigari e/o pipa) o che abbia smesso di fumare da almeno un anno.
<b>GARANZIE COMPLEMENTARI (facoltative)</b>	1) Il Contraente può decidere se sottoscrivere anche la copertura complementare per il caso di infortunio. In tal caso la Società garantisce il pagamento di un ulteriore capitale nel caso in cui, nel corso della durata contrattuale, l'Assicurato subisca un infortunio la cui conseguenza sia il decesso. Qualora l'infortunio sia conseguente alla circolazione su mezzi di trasporto terrestri tale capitale sarà raddoppiato. 2) Il Contraente può decidere se sottoscrivere anche la copertura complementare di esonero pagamento premi in caso di invalidità. In tal caso la Società si impegna ad esonerare il Contraente dal pagamento dei premi dovuti per l'assicurazione principale che scadono successivamente alla data di denuncia dell'invalidità e a sospendere l'obbligo del pagamento dei premi dovuti per l'assicurazione accessoria.
<b>RISCATTO</b>	Non previsto.
<b>ASPETTI LEGALI E FISCALI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Detrazione fiscale dei premi: le assicurazioni sulla vita aventi per oggetto il rischio di morte danno diritto annualmente ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge.</li> <li>• Prestazioni capitale caso morte: le somme corrisposte sono totalmente esenti da imposte e non concorrono alla costituzione del reddito imponibile dei Beneficiari.</li> </ul>
<b>VANTAGGI</b>	Il diritto alla riscossione di un capitale, in caso di morte dell'Assicurato, anche dopo il versamento di una sola rata di premio. Favorevoli aspetti legali e fiscali.
<b>Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo (Nota Informativa e Condizioni di Polizza).</b>	



<b>PROGRAMMA LONG TERM CARE - LTC (Tariffa 112 A)</b>	
<b>RENDITA ASSICURATA</b>	In funzione di parametri legati all'età e al sesso dell'Assicurato e all'ammontare del premio.
<b>PRESTAZIONI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'erogazione di una rendita mensile posticipata vita natural durante dell'Assicurato in caso di accertato stato di non autosufficienza.</li> </ul> <p>La perdita di autosufficienza viene misurata con il metodo ADL (attività della vita quotidiana).</p> <p>La copertura offerta da Vittoria Assicurazioni scatta al verificarsi di 4 situazioni invalidanti su 6.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prevede l'esonero dal pagamento dei premi in caso di non autosufficienza riconosciuta.</li> </ul>
<b>FORMA TARIFFARIA</b>	Assicurazione di rendita vitalizia in caso di incapacità a svolgere almeno 4 ADL su 6, a prestazione e premio annui costanti.
<b>ATTIVITA' ELEMENTARI DELLA VITA QUOTIDIANA (ADL)</b>	<p>Sono tali le seguenti attività:</p> <p><u>Lavarsi</u>: Capacità di farsi il bagno o la doccia o di lavarsi in altro modo. Ciò implica che l'Assicurato è in grado di lavarsi da solo dalla testa ai piedi in modo da mantenere un livello soddisfacente di igiene personale, spontaneamente, senza bisogno di stimoli esterni.</p> <p><u>Vestirsi</u>: Capacità di mettersi e togliersi tutti i vestiti. Ciò implica che l'Assicurato è in grado di vestirsi e svestirsi da solo, in modo appropriato, dalla testa ai piedi. Inclusa la capacità di mettersi e togliersi eventuali protesi ortopediche; la capacità di allacciarsi le scarpe o infilarsi le calze non è considerata determinante.</p> <p><u>Nutrirsi</u>: Capacità di mangiare autonomamente cibo preparato da terzi. Ciò implica che l'Assicurato è in grado di tagliare il cibo, bere, portare il cibo alla bocca ed inghiottirlo.</p> <p><u>Mobilità</u>: Capacità di muoversi all'interno della casa su superfici piane. Ciò implica che l'Assicurato è in grado di muoversi eventualmente con l'aiuto di una stampella, una sedia a rotelle, ecc...</p> <p><u>Continenza</u>: Capacità di controllare le funzioni corporali cioè espletarle mantenendo un sufficiente livello di igiene, senza l'aiuto di una terza persona. Ciò significa che l'Assicurato è in grado di gestire i suoi bisogni in maniera autonoma; questa definizione però non comprende la continenza urinaria totale (una leggera incontinenza urinaria è comune nelle persone anziane).</p> <p><u>Spostarsi</u>: Capacità di muoversi dal letto alla sedia e viceversa senza l'aiuto di una terza persona.</p>
<b>RISCATTO</b>	Non previsto.
<b>ASPETTI LEGALI E FISCALI</b>	<p>Detrazione fiscale dei premi: le assicurazioni sulla vita aventi per oggetto il rischio di perdita dell'autosufficienza danno diritto annualmente ad una detrazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla Legge.</p> <p>Rendita: non è soggetta ad alcuna imposizione fiscale.</p>
<b>VANTAGGI</b>	<p>Il diritto al riconoscimento di una rendita ridotta dopo il versamento di almeno tre annualità di premio.</p> <p>Favorevoli aspetti legali e fiscali.</p>
<b>Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Fascicolo Informativo (Nota Informativa e Condizioni di Polizza).</b>	